

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 1826 e 1827-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE III**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

PARTE III

Dall'articolo 12 all'articolo 18

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 1826

– articolo 12.....	<i>Pag.</i>	5
– articolo 13.....	»	72
– articolo 14.....	»	80
– articolo 15.....	»	112
– articolo 16.....	»	157
– articolo 17.....	»	162
– articolo 18.....	»	242

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)**

Art. 12.

12.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).**

12.2

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, CAMBURSANO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.3

Respinto

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere l'articolo.

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend.
2.5).**

12.4**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «25 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**12.5****Dichiarato inammissibile**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «12,5 per cento».

12.6**Ammissibile a condizione che gli importi vengano sostituiti dalle parole: «nei limiti delle maggiori entrate» (v. testo 2)**

D'AMICO, TURCI, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICELINI, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro».

12.6 (testo 2)**Respinto**

D'AMICO, TURCI, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato fino a 500 milioni di euro nei limiti delle maggiori entrate».

12.110 (già 12.0.72)

Ammissibile a condizione che gli importi vengano sostituiti dalle parole: «nei limiti delle maggiori entrate» (v. testo 2)

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BATTAFARANO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Importo aggiuntivo per i pensionati)

1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

12.110 (testo 2)**Respinto**

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BATTAFARANO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Importo aggiuntivo per i pensionati)

1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato fino a 250 euro nei limiti delle maggiori entrate. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

12.7**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

12.8**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

12.9**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «la somma» fino a: «dichiarato» con le seguenti: «l'imposta è dovuta in misura pari al 5

per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.10

Respinto

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero attività produttive - Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo: articolo 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8 - Cap. 7420), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 400.000;

2004: + 400.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

12.11

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Alla tabella D, alla voce Ministero attività produttive, Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge n. 488 del 1992: rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - articolo 1, comma 3: interventi di agevolazione alle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 400.000;

2004: + 400.000;

2005: + 400.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

12.12**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, PAGANO, GRUOSSO, NIEDDU, IOVENE, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità di cui all'articolo 78, commi 15, 29 e 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248, di seguito specificati:

a) trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;

b) trattamento di disoccupazione per i lavoratori edili già operanti nelle aziende per la costruzione della Metropolitana di Napoli;

c) trattamento di disoccupazione per i lavoratori già dipendenti dalla Interklim di Potenza e da alcune aziende operanti nell'area della Val Basento;

d) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni i lavoratori della Enichem di Ottana (NU) e Fosfotec di Crotone e Manfredonia (FG);

e) trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti delle imprese di appalto già impegnati nella costruzione della Centrale Elettrica ENEL del Sulcis (CA);

g) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende in fallimenti, in concordato preventivo del Gruppo Belleli, operanti in Taranto;

h) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità per lavoratori provenienti da aziende situate in aree di crisi dove siano stati stipulati accordi con il Governo o le Regioni per la reindustrializzazione delle aree medesime di cui all'articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 28 novembre 1996;

i) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Isotta Fraschini di Gioia Tauro (RC);

j) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Olivetti Synthesis di Massa Carrara;

k) trattamento di mobilità per i lavoratori della Cartiera di Arbatax (CA), ivi compresi coloro il cui trattamento è cessato nel corso del 2002;

l) trattamento cassa integrazione straordinaria guadagni e mobilità per aziende commerciali con più di 50 addetti e per i lavoratori di agenzie

di viaggio e turismo e operatori turistici, per i lavoratori delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti e per i lavoratori di aziende appaltatrici di impianti telefonici;

m) iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende minori, dove non trova applicazione la legge n. 223 del 1991, al fine di favorirne il reimpiego;

n) contratti di solidarietà destinati ai lavoratori delle aziende minori ed artigiane, di cui all'articolo 5 della legge n. 236 del 1993.

2. L'onere derivante, pari a 230 milioni di euro, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7, Fondo per l'Occupazione, apportare la seguente variazione:

2003: + 230 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.36

Respinto

ZAVOLI, MARINI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Misure a favore del trasporto rapido costiero)

«1. Per favorire lo sviluppo del trasporto rapido costiero su gomma nella tratta Rimini-Ravenna il Fondo di cui alla legge n. 211 del 1992, recante interventi nel settore del sistema di trasporto rapido di massa è integrato con la somma di 516.000 euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:

2003: - 250.000.

12.13**Respinto**

ZAVOLI, MARINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 300.000;
2004: - 225.000;
2005: - 150.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 388 del 2000: articolo 144, comma 117 - attuazione dei programmi stralcio nel campo della depurazione delle acque.

2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.

12.14

Ammissibile a condizione che gli importi vengano sostituiti dalle parole: «nei limiti delle maggiori entrate» (v. testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «al 4 per cento» con le seguenti: «al 5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

12.14 (testo 2)**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «al 4 per cento» con le seguenti: «al 5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato nei limiti delle maggiori entrate.

12.15

Ammissibile a condizione che gli importi vengano sostituiti dalle parole: «nei limiti delle maggiori entrate» (v. testo 2)

LABELLARTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

12.15 (testo 2)**Respinto**

LABELLARTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato nei limiti delle maggiori entrate.

12.16

Respinto

DETTORI, CAMBURANO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, SCALERA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.17

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento», con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.100**Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, SALVI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2003: + 500.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 5 per cento dell'importo dichiarato»;

b) alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

2005: - 50.000.

c) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 350.000;

2004: - 350.000;

2005: - 350.000.

d) alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 (articolo 9-ter Fondi di riserva) apportare le seguenti modifiche:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

12.18

Ammissibile a condizione che gli importi vengano sostituiti dalle parole: «nei limiti delle maggiori entrate» (v. testo 2)

LABELLARTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.18 (testo 2)

Respinto

LABELLARTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite delle maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.19

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.20

Ammissibile a condizione che gli importi vengano sostituiti dalle parole: «nei limiti delle maggiori entrate» (v. testo 2)

VITALI, TURCI, MARINO, MARINI, MICHELINI, D'AMICO, GIARETTA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, MONTAGNINO, LAURIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente

«Art. 32-bis.

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per la prosecuzione dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni».

12.20 (testo 2)**Respinto**

VITALI, TURCI, MARINO, MARINI, MICHELINI, D'AMICO, GIARETTA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, MONTAGNINO, LAURIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le parole: «4,5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente

«Art. 32-bis.

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa, nei limiti delle maggiori entrate, per la prosecuzione dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni».

12.21

Ammissibile a condizione che gli importi vengano sostituiti dalle parole: «nei limiti delle maggiori entrate» (v. testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 4 per cento» con le seguenti: «al 4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.21 (testo 2)**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 4 per cento» con le seguenti: «al 4,5 per cento».

Conseguentemente, nei limiti delle maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.22**Respinto**

DETTORI, BATTISTI, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, SCALERA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento», con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.23

Ammissibile a condizione che gli importi vengano sostituiti dalle parole: «nei limiti delle maggiori entrate» (v. testo 2)

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento», con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.23 (testo 2)**Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento», con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nei limiti della maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.24

TAROLLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.25**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «la somma» fino a: «dichiarato» con le seguenti: «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.26**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.27**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.28**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere le seguenti: «non più».

Conseguentemente, al medesimo comma: alla lettera d), dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere le seguenti: «non più», alla lettera f), dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere le seguenti: «non più».

12.29**Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «redditi derivanti dalle attività rimpatriate» con le seguenti: «redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate»;

b) al comma 1, lettera f), sostituire le parole «25 settembre 2001» con le seguenti: «27 settembre 2001»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate» con le seguenti: «le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato:

4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato: "1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonché degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi"»;

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.29 (testo 2)

Accolto

FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «redditi derivanti dalle attività rimpatriate» con le seguenti: «redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate»;

b) al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «25 settembre 2001» con le seguenti: «27 settembre 2001»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate» con le seguenti: «le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in

Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1"»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

"1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi"».

12.30

Respinto

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sopprimere la parola: «sostitutiva».

12.31

Respinto

CANTONI, NOCCO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.32**Respinto**

SALERNO, KAPPLER, BALBONI, PEDRIZZI, LAURO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo. Per il calcolo il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**12.33****Respinto**

NANIA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Qualora le attività finanziarie rimpatriate siano costituite da quote di partecipazione in società estere il cui patrimonio è formato esclusivamente da beni immobili situati in Italia, le assegnazioni ai soci degli immobili medesimi effettuate entro il 30 giugno 2003 sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.34**Respinto**

NANIA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, al comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", salvo che per il denaro di accertata provenienza lecita e versato presso regolari depositi bancari,"».

12.35**Respinto**

NANIA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, al comma 2-ter, dopo le parole: "come tali dall'ordinamento", aggiungere le seguenti: "e alle violazioni valutarie e fiscali constatate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73"».

12.0.1**Respinto**

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dichiarazione dei redditi prodotti o detenuti all'estero da parte di società residenti o non residenti)

1. I redditi prodotti e detenuti all'estero da società commerciali residenti dell'Italia e non indicati nelle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 e quelli prodotti in Italia, anche tramite soggetti non residenti dell'Italia o loro stabili organizzazioni fittiziamente interposte, e de-

tenuti all'estero, che non sono stati indicati nelle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2003. Entro il 31 luglio 2003 deve essere effettuato il pagamento di un importo pari al venti per cento dell'importo dichiarato.

2. I redditi prodotti in Italia da parte di soggetti non residenti e non indicati nelle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 dicembre 2001 possono essere dichiarati e le relative imposte versate con le stesse modalità previste dal comma 1.

3. La dichiarazione del reddito effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 preclude il suo accertamento anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi di tale reddito da parte dell'Ufficio.

4. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce causa di estinzione del reato ed è efficace anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante considerati possessori effettivi del reddito.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative, pur non costituendo elemento probatorio utilizzabile in alcun modo ed in alcuna sede contro il dichiarante, nei limiti dei maggiori importi dichiarati e della franchigia esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 1982, n. 516 e dal decreto legislativo 10 aprile 2000, n. 74.

6. Per il recupero degli importi non versati nei termini di cui al comma 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede secondo le norme ordinarie.

7. L'integrazione non è consentita se, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del contribuente o dei suoi amministratori o rappresentanti è stata esercitata l'azione penale per i reati indicati al comma 5. L'integrazione non è altresì consentita se, alla data del 31 ottobre 2002, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, anche parziale. Tuttavia, nel caso degli avvisi di accertamento o di rettifica parziali l'integrazione è ammessa se il contribuente provvede a versare tutto quanto preteso con tali atti entro il 30 aprile 2003.

8. Gli avvisi di accertamento o di rettifica, anche parziali, notificati dopo il 31 ottobre 2002 perdono efficacia se gli importi oggetto di contestazione risultano assorbiti dalle dichiarazioni integrative.

9. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle entrate sono previste le modalità tecniche, anche di natura telematica, di attuazione delle presenti disposizioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.2**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, LAURO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)*

1. Ove il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge

28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.3

Respinto

EUFEMI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

1. Ove il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione ri-

servata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

12.0.4

Respinto

EUFEMI, GABURRO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti entro il 15 gennaio 2003, l'aumento sino al livello massimo del 62 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate:

a) per il 40 per cento al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) per il 20 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - U.P.B. 2.1.2.1. - CAP 2300 - ricerca scientifica;

c) per il 20 per cento ad incremento del Fondo agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo S del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

d) per il 20 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - U.P.B. 2.1.2.1.CAP 2300 - ricerca scientifica».

12.0.5**Respinto**

PEDRIZZI, EUFEMI, GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Modifiche del regime IVA applicabile alle pubblicazioni pornografiche)

1. Il primo e il secondo periodo della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: «per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, esclusi quelli pornografici, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).**12.0.6****Respinto**

PEDRIZZI, EUFEMI, GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico)

1. Ferma restando la disciplina di carattere penale, è istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forme di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma i non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'elusione del prelievo di cui al presente articolo comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio di quanto dovuto a titolo di imposta.

4. Al di fuori delle deroghe previste dal presente articolo, al prelievo speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

5. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera o parte di opera letteraria, artistica, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché i giornali quotidiani e periodici, e i relativi supporti integrativi e cataloghi, che rechino descrizione o rappresentazione di temi o immagini offensive per il buon costume. Gli spettacoli cinematografici e teatrali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere delle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5, le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

12.0.7

Respinto

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.8**Respinto**

CAMBURSANO, BASTIANONI, SCALERA, BEDIN

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni in materia di Iva).*

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**12.0.9****Respinto**

CADDEO, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni in materia di Iva).*

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.10**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.11**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

12.0.12**Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

12.0.13**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.14**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.15**Respinto**

DATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.16**Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

12.0.17**Respinto**

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle prestazioni di servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere, degli istituti di bellezza e di manicure e pedicure)

1. Le prestazioni di servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere, degli istituti di bellezza e di manicure e pedicure sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.18**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.19**Respinto**

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.20**Respinto**

RIGHETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

12.0.21**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.22**Respinto**

BRUNALE, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, GARRAFFA, CADDEO,
BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.23**Respinto**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

12.0.24**Respinto**

CAMBURSANO, BASTIANONI, SCALERA, BEDIN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Addizionali locali per l'energia elettrica)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in lo-

cale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0.46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,65 centesimi di euro per kWh"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.25

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Addizionali locali per l'energia elettrica)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c*) della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0.46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,65 centesimi di euro per kWh"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.26

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Addizionali locali per l'energia elettrica)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c*) della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in lo-

cale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,65 centesimi di euro per kWh"».

12.0.27**Respinto**

CURTO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.28**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.29

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.30

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 otto-

bre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

12.0.31

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.32

Respinto

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.33

Respinto

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.34**Respinto**

CURTO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**12.0.35****Respinto**

DATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.36

Respinto

BRUNALE, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, GARRAFFA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.8).

12.0.37

Dichiarato inammissibile

RIGHETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.0.38

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.0.39

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le misure previste dall'articolo 8 della legge 25 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.0.40**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole: "dell'85 per cento" con la seguente: "massima"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**12.0.41****Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Comunicazione tra intermediari)

1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente».

12.0.42**Respinto**

EUFEMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Comunicazione tra intermediari)

1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente».

12.0.43**Respinto**

EUFEMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b)* dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma *2-bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

12.0.44**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73».

12.0.45**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

12.0.46**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. La lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.47**Respinto**

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. La lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.48**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**12.0.49****Respinto**

TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, D'AMICO, SCALERA, RIPAMONTI, MORANDO, MARINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio

2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonchè della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione,

ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.0.50**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, MARINO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine

per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.51

Respinto

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS, D'AMICO, SCALERA, RIPAMONTI, MARINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 32 anni;
- b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte

versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di - 92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.0.52

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono appodate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "e, fermo restando" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.53

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 178, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2002 recante «Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002» recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono abrogati.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.54**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Semplificazione della procedura per la concessione del credito d'imposta per gli investimenti).*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, i capoversi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies* e *1-septies* sono sostituiti dal seguente:

«*1-bis*. Al contributo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**12.0.55****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Il reddito derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3, articolo 2 della legge n. 431 del 1998 nei confronti di conduttore soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione non concorre, per l'intero periodo di durata del contratto, alla determinazione della base imponibile.

2. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è assunto nella misura del 50 per cento.

3. All'articolo 13-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "Euro 495,80", con le seguenti: "euro 991,600" e sostituire le parole: "euro 247,90" con le seguenti: "euro 455,80"».

4. All'articolo 10, lettere *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "loro funzioni" aggiungere le seguenti: "ivi compresi i provvedimenti di convalida di sfratto emessi ai sensi dell'articolo 657 e seguenti del codice di procedura civile"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000.000;
2004: - 100.000.000;
2005: - 100.000.000.

12.0.56

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dell'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 4, le parole: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le casi popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definiti, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale.

L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilatazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la

estinzione dei giudizi con compensazione di spese per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.0.57

Dichiarato inammissibile, limitatamente agli anni successivi al 2004

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tasse portuali)

1. Il gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni costituisce entrata di ciascuna Autorità Portuale nella misura del 70 per cento per l'anno 2003 e nella misura del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi degli anni 2003 e 2004 sono ridotti rispettivamente di 14,5 milioni di euro e di 20,80 milioni di euro.

12.0.57 (testo 2)

Respinto

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tasse portuali)

1. Il gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni costituisce entrata di ciascuna Autorità Portuale nella misura del 70 per cento per l'anno 2003 e nella misura del 100 per cento per l'anno 2004. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi degli anni 2003 e 2004 sono ridotti rispettivamente di 14,5 milioni di euro e di 20,80 milioni di euro.

12.0.58**Respinto**

GRILLO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tassa di stazionamento).

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi degli anni 2003 e 2004 e 2005 sono ridotti rispettivamente di 9.5 milioni di euro.

12.0.59**Respinto**

FRANCO Paolo, VANZO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

1. All'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il fermo di cui al comma 1 non può essere disposto se la somma dovuta dal contribuente è inferiore all'importo di euro 1.000"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

12.0.60**Respinto**

MANZIONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione della Lotteria nazionale delle Repubbliche marinare)

1. È autorizzata per l'anno 2003 l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata "Lotteria nazionale delle Repubbliche marinare".

2. Alla lotteria di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Tale lotteria si aggiunge alle lotterie previste dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 722 del 1955.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, un terzo degli utili derivanti dalla lotteria è devoluto al Comune di Amalfi, con l'obbligo di utilizzo per il perseguimento di attività educative, culturali, e conservazione e recupero del patrimonio artistico, nonché di potenziamento delle strutture turistiche e sportive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**12.0.61****Respinto**

VERALDI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", afferente le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sui veicoli, è riservato attraverso la presenta-

zione delle richieste nel relativo P.R.A., alla provincia nel cui territorio risiede l'avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di compera (leasing), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede principale (legale). Con i medesimi viene attribuito il gettito della tassa automobilistica"».

Conseguentemente, la rubrica del capo III del titolo II diventa: «Prooghe e disposizioni varie».

12.0.62

Respinto

CURTO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, competente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed annotazione sui veicoli è l'ufficio del P.R.A. della provincia nel cui territorio risiede l'avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di compera (*leasing*), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede principale (legale). Con i medesimi criteri viene attribuito il gettito della tassa automobilistica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.63**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prodotti cosmetici e igienici non sperimentati sugli animali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**12.0.64****Respinto**

RIPAMONTI, SCALERA, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».

12.0.65**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la tassa di concessione governativa concernente licenza di porto di fucile anche per uso di caccia annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, è stabilita nella misura di 250 euro».

12.0.66**Accantonato**

DATO

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi all'incremento della domanda)

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.67**Respinto**

BARELLI, CICOLANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«CAPO IV

ALTRI INTERVENTI

«Art. 12-bis.

(Misure di incentivazione per il settore turistico balneare)

1. Le porzioni di aree demaniali alienabili in concessione ad imprese turistiche, così come individuate dall'articolo 7 della legge n. 135 del 2001, sulle quali insistono manufatti possono essere acquistati in proprietà dai titolari delle relative concessioni. Le attuali destinazioni d'uso dei manufatti non possono essere modificate e permangono i diritti di servitù, i limiti ed i vincoli edilizi ed urbanistici previsti. La proprietà è soggetta ad esproprio per i motivi di pubblica utilità e di sicurezza ambientale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.68**Respinto**

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BONAVITA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo il numero 13-bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'*handicap*».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.69**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

L'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è modificato come segue:

1) al comma 1 dopo le parole: "2002" aggiungere le seguenti: "e 2003";

2) al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2002" con le seguenti: "31 dicembre 2003", e sostituire le parole: "30 giugno 2003" con le seguenti: "30 giugno 2004"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**12.0.70****Dichiarato inammissibile**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "nei due periodi di imposta successivi".

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la parola: "2002" è sostituita dalla seguente: "2003".

3. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".

4. All'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

5. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

Art. 12-ter.

1. Tutte le domande di condono tendenti all'ottenimento di autorizzazione in sanatoria per opere abusive presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 23 dicembre 1996, n. 662, ivi comprese quelle relative ad opere su edifici ricadenti su aree sottoposte a vincolo e per le quali sia stato richiesto il parere dell'Amministrazione preposta alla sua tutela senza che questa abbia formulato parere negativo nel termine di centottanta giorni dalla richiesta, devono intendersi aver ottenuto la relativa concessione in sanatoria».

12.0.71**Respinto**

FILIPPELLI, GIARETTA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga dei requisiti massimi di anzianità per la nomina a giudice di pace)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: "70 anni" sono sostituite dalle seguenti: "77 anni"».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

12.0.73**Ritirato (v. testo 2)**

PEDRIZZI, MAGNALBÒ, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)

1. All'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1. In ogni capoluogo di regione è istituita l'Autorità del garante, organo collegiale e monolitico, operante in piena autonomia ed indipendenza funzionale. È organo di tutela della legalità ed equità orizzontale mediante

inviti, comandi, disposizioni, richiami e segnalazioni di errori e vizi di legittimità nell'emissione di atti, provvedimenti, avvertenze e altro da parte degli uffici finanziari; accede agli uffici tributari ed enti per accertarsi sulla funzionalità del servizio di assistenza e di informazione al contribuente. È organo consultivo della giustizia ordinaria, tributaria e contabile nel campo contabile-fiscale. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce al garante regionale risorse materiali ed umane secondo la estensione e la popolazione della regione.

2. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presente professionalità, produttiva ed attività già svolta. Con relazione annuale fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato psicologico dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.73 (testo 2)

Respinto

PEDRIZZI, MAGNALBÒ, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)

1. All'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1. In ogni capoluogo di regione è istituita l'Autorità del Garante, organo collegiale operante in piena autonomia ed indipendenza funzionale. È organo di tutela delle legalità ed equità orizzontale mediante inviti, comandi, disposizioni, richiami e segnalazioni di errori e vizi di legittimità nell'emissione di atti, provvedimenti, avvertenze e altro da parte degli uffici finanziaria; accede agli uffici tributari ed enti per accertarsi sulla funzionalità del servizio di assistenza e di informazione al contribuente. È organo consultivo della giustizia ordinaria, tributaria e contabile nel campo contabile-fiscale, Il Ministero dell'economia e finanza fornisce al Garante regionale risorse materiali ed umane secondo la estensione e la popolazione della regione.

2. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presente professionalità, produttiva ed attività gi svolta. Con relazione annuale fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel capo della politica fiscale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 13.**13.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

13.2**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

13.4**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «le dotazioni iniziali delle U.P.B. degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 – ad eccezione del Ministero della difesa – concernente spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, sono aumentate del 10 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

13.5**Respinto**

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, VILLONE, PETRINI, CADDEO, BOCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridotte del 10 per cento», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle spese relative agli interventi per l'innovazione e l'ammodernamento dell'amministra-

zione, la formazione dei dipendenti pubblici, il miglioramento della qualità dei servizi e dell'informazione ai cittadini».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.6

Respinto

CAVALLARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridotte del 10 per cento», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle spese relative agli interventi per l'innovazione e l'ammodernamento dell'amministrazione, la formazione dei dipendenti pubblici, il miglioramento della qualità dei servizi e l'informazione ai cittadini».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.30

Respinto

BEDIN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La riduzione non si applica alle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.7

Respinto

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, PETRINI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni, BATTAGLIA, PETRINI, VILLONE, VITALE

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

13.9**Respinto**

CAVALLARO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.10**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento», con le seguenti:
«0,5 per cento».*

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

13.11**Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003»
fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno
2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle
finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».*

*Conseguentemente, al comma 2, le parole: «2,5 per cento» sono so-
stituite dalle seguenti: «3 per cento».*

13.12**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

13.13**Respinto**

CAMBURSANO, BATTISTI, DETTORI, BEDIN, BOCO, CAVALLARO, SCALERA

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**13.14****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIPAMONTI

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

13.15**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, MORANDO

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

13.16**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

13.17**Respinto**

LABELLARTE, CAMBURSANO

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

13.18**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la parola: «vigente», sopprimere le parole fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**13.19****Respinto**

CAVALLARO, CAMBURSANO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di funzionamento per consumi intermedi», aggiungere le seguenti: «non aventi natura obbligatoria».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**13.20****Respinto**

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 5.

13.21**Respinto**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, TESSITORE, CADDEO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).**13.22****Respinto**

NANIA, BEVILACQUA

Al comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «esclusi gli enti locali.».

13.23**Respinto**

NANIA, BEVILACQUA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia le componenti "informatica di servizio" delle unità previsionali di base "Funzionamento" e "Investimenti" dei singoli Dipartimenti sono individuate come unità previsionali di base a sé stanti e riferite ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

5-ter. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, struttura di I livello del Ministero della giustizia, assume il ruolo di Centro di responsabilità amministrativa cui afferiscono le unità previsionali di base di cui al comma 1 nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali, di funzionamento».

13.0.1**Respinto**

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo straordinario a favore dell'istruzione)

1. Al fine di promuovere iniziative di risparmio e di razionalizzazione della spesa pubblica nonché al fine di sviluppare le procedure telematiche di acquisito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, all'interno delle università, nel rispetto delle autonomie dei singoli atenei ed in conformità ai relativi regolamenti e statuti, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2004. Il Ministero delle

finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le forme ed i termini per l'erogazione del contributo, nonché le misure di monitoraggio e rendicontazione degli interventi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 14.

14.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 14.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.2

Dichiarato inammissibile

LABELLARTE

I commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati.

14.3

Respinto

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.4

Respinto

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

I commi 1 e 2 sono abrogati.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.5**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, MANCINO

*Sopprimere i commi 1 e 2.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.6**Respinto**BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BETTONI
BRANDANI, BEDIN*I commi 1 e 2 sono abrogati.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.7**Respinto**

CAVALLARO, CAMBURSANO

*Sopprimere i commi 1 e 2.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.8**Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere i commi 1 e 2.***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

14.9**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

I commi 1 e 2 sono abrogati.

14.10**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

I commi 1 e 2 sono soppressi.

14.11**Dichiarato inammissibile**THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI*Sopprimere i commi 1 e 2.*

14.12**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.13**Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli appalti pubblici di servizi».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

14.14**Respinto**

CAVALLARO, CAMBURSANO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dagli appalti pubblici di servizi».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.15**Respinto**

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, PETRINI, PIZZINATO, VILLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli appalti pubblici di servizi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo, Margherita-DL-I'Ulivo.

14.16**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

Conseguentemente, al medesimo dopo le parole: «CONSIP spa» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso»; indi sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.17**Respinto**

LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.18**Respinto**

SCALERA, CANNAVARO, CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.19**Respinto**

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.21**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.22**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PERTELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, sosotuire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «249.681 euro».

14.23**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 50 mila euro», con le seguenti: «superiore a 200 mila euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.24**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «superiore a 50.000 euro», con le seguenti: «supreiore a 180.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.25**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sostituire alla fine del comma 1, le parole: «superiore a 50.000 euro», con le seguenti: «supreiore a 180.000 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.26**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 50 mila euro», con le seguenti: «superiore a 180 mila euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.27**Respinto**

MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI, VANZO

Al comma 1, sostituire le parole: «a 50 mila euro» con le seguenti: «al controvalore in euro di 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP).

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

14.28**Respinto**

TURCI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, dopo le parole: «50.000 euro» aggiungere le parole: «salvo quanto disposto dalle leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.29**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «euro» aggiungere le seguenti: «salvo quanto disposto da leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.30**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo quanto disposto dalle leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.31**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «salvo quanto disposto dalle leggi regionali».

14.32**Respinto**

PELLICINI, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, dopo le parole: "finanziari", è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale".

1-ter. all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, dopo le parole: "finanziari", è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale"».

14.33**Respinto**

TURRONI, RIPAMONTI

Dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «, primo capoverso».

14.34**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) i comuni e le province».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.35**Respinto**

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) i comuni e le province».***Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

14.36**Respinto**

FORCIERI, PIZZINATO, CADDEO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «23 dicembre 1999, n. 488» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui sopra come base d'asta al ribasso».***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

14.37**Respinto**

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO

*Alla fine del comma 2, lettera b), dopo la parola: «n. 488» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui sopra come base d'asta al ribasso».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.38**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «23 dicembre 1999, n. 488» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro citate come base d'asta al ribasso».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

14.39**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Alla fine del comma 2, lettera b), dopo la parola: «n. 488» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui come base d'asta al ribasso».

14.40**Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» inserire le seguenti: «ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».

Al comma 3, sostituire le parole: «i citati enti» con le seguenti: «le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali».

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSAP a.pa. può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.40 (testo 2)**Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,» inserire le seguenti: «ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regio-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici».

14.41

Assorbito

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» inserire le seguenti: «ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.42

Respinto

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero procedono in materia autonoma adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso;».

14.43**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i servizi e le prestazioni sanitarie e sociali».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.44**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la prestazione di servizi alla persona di competenza di comuni, provincie e regioni, la cui puntuale individuazione è definita dal governo sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.45**Respinto**

FALCIER, NOCCO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.46**Respinto**

GIARETTA, SCALERA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.47**Respinto**

TAROLLI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

14.48**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i servizi socio-sanitari alla persona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.49**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i servizi e le prestazioni sanitarie e sociali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.50**Dichiarato inammissibile**

SCARABOSIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) gli organismi di diritto pubblico aventi personalità giuridica privata».

14.51**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Il comma 3 è abrogato.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.52**Respinto**

TURCI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.53**Respinto**

BASSANINI, BATTISTI, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE, VITALI

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).****14.54****Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 3.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****14.55****Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Sopprimere il comma 3.***14.56****Respinto**BASSANINI, BATTISTI, BATTAGLIA Giovanni, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE,
VITALI*Al comma, dopo le parole: «gli enti pubblici istituzionali» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione di comuni, comunità montane, consorzi e unioni di comuni, province, regioni».***Compensazione dei Gruppi di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.**

14.57**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «gli enti pubblici istituzionali», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.58**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «gli enti pubblici istituzionali», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.59**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con la seguente: «possano».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.60**Inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «Per procedere agli acquisti in maniera autonoma», inserire le seguenti: «prescindendo dalle convenzioni quadro».

14.61**Respinto**

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «i citati enti» con le seguenti: «le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.62**Respinto**

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Al comma 3, sostituire le parole: «i citati enti» con le seguenti: «gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, legge 23 dicembre 2001, n. 488».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.63**Respinto**

IZZO, GIULIANO

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura anche su richiesta delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'estensione delle convenzioni quadro definite dalla Consip s.p.a. all'approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di mancata attivazione presso la Consip s.p.a. delle convenzioni quadro relative all'acquisizione di specifici beni o servizi, ne è consentita l'acquisizione diretta da parte degli enti ed amministrazioni interessate».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.64**Respinto**

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE, PIZZINATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la facoltà di stipulare convenzioni a condizioni più favorevoli per l'amministrazione».

Compensazioni dei Gruppi DS-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.65**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la facoltà di stipulare convenzioni a condizioni più favorevoli per l'amministrazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.66**Respinto**

MONTI, PEDRAZZINI, TERELLI, VANZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "le province, i comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

14.67**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.68**Respinto**

SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.69**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.70**Respinto**

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.71

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.72

Respinto

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Il comma 4 è abrogato

14.73

Respinto

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni dei Gruppi DS-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.74

Respinto

VITALI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.75

Respinto

BATTISTI, CAVALLARO, CARBUSANO, DETTORI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA

Il comma 4 è abrogato.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.76

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.77

Dichiarato inammissibile

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Il comma 4 è abrogato.

14.78

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.79

Respinto

PELLEGRINO, FORTE, CICOLANI, CICCANTI, TAROLLI

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

14.80

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 4.

14.81**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Sopprimere il comma 4.

14.82**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.83**Respinto**

BASSANINI, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE, VITALI

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora il dipendente abbia stipulato contratti a condizioni più favorevoli di quelle dalla Consip spa, il 50 per cento del risparmio realizzato viene attribuito al dipendente che ha sottoscritto il contratto come premio di produttività».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.84**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Il comma 5 è abrogato.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

14.85**Respinto**

GIARETTA

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.86**Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

14.87**Respinto**

FORTE, CICOLANI, PELLEGRINO, CICCANTI, TAROLLI

*Il comma 5 è abrogato.***Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**

14.88**Respinto**

BATTISTI, CAVALLARO, CARBUSANO, DETTORI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.89**Dichiarato inammissibile**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Sopprimere il comma 5.

14.90**Dichiarato inammissibile**

FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO

Sopprimere il comma 5.

14.91**Respinto**

PEDRAZZINI, MONTI, TIRELLI, VANZO

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**

14.92**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

14.93**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 5.

14.94**Dichiarato inammissibile**

MANIERI, MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, CASILLO

Sopprimere il comma 5.

14.95**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Sopprimere il comma 5.

14.96**Respinto**

MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI, VANZO

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «Fatta salva la disciplina per l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**14.97****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 5, sostituire la parola: «solo» *con le seguenti:* «a fronte di condizioni provatamente più vantaggiose e».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**14.98****Respinto**

IZZO, GIULIANO

Al comma 5, aggiungere i seguenti periodi: «È ammessa in ogni caso la trattativa privata per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 50.000 euro. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di lavori pubblici. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte delle amministrazioni pubbliche rimane disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici non economici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.99**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze».

14.100**Assorbito (v. emend. 14.40 testo 2)**

NANIA, BATTAGLIA, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici».

14.101**Respinto**

PEDRAZZINI, TIRELLI, MONTI, VANZO, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, siano essi soggetti privati o or-

ganismi di diritto pubblico, sono obbligati ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento del valore totale dei servizi per i quali non provvedano direttamente o tramite le proprie società controllate».

14.102**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Il comma 7 è abrogato.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

14.103**Respinto**

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, PETRINI, VILLONE, CADDEO, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni dei Gruppi DS-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.**

14.104**Dichiarato inammissibile**

VITALI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 7.

14.105**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Il comma 7 è soppresso.

14.106**Respinto**

CALVI, MASCIONI, TONINI, IOVENE, CHIUSOLI, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari educativi alla persona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.107**Respinto**

CAVALLARO, CAMBURSANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.108**Ritirato**

EUFEMI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari ed educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000».

Compensazione del senatore Eufemi.

14.109**Ritirato**

CICCANTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 del presente articolo i servizi socio sanitari educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

14.110**Ritirato**

PEDRIZZI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari ed educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.111**Respinto**

NOCCO, NESSA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 5 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del D.M. Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000"».

14.112**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C333/08, in GUCE "C333 del 28 novembre 2001") introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**14.113****Respinto**

MONTAGNINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C338/08, in GUCE del 28 novembre 2001) introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**14.114****Respinto**

CUTRUFO, TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C338/08, in GUCE "C333 del 28 novembre 2001") introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici».

14.0.1**Respinto**

NANIA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per favorire lo sviluppo dell'informatica del Ministero della giustizia)

1. Al fine di assicurare il potenziamento e il completamento del sistema informatico nel Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter, Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000».

14.0.2**Accolto**

CALLEGARO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonchè norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro».

Art. 15.**15.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.2**Respinto**

EUFEMI, GABURRO

Sostituire le parole: «Disposizioni in materia di innovazione tecnologica» *con le seguenti:* «Disposizioni in materia di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica»; *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio, il Comitato per la programmazione e il coordinamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilisce gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Comitato. Tale organismo si avvale, per gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Comitato. Tale organismo si avvale, per gli aspetti di valutazione della ricerca, del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIUR) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 204 del 1998».

Compensazione del senatore Eufemi.

15.3**Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Sostituire il titolo: «Disposizioni in materia di innovazione tecnologica» *con il seguente:* «Disposizioni in materia di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica».

15.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.5**Respinto**

SCALERA, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, BEDIN

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.6**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

15.7**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

15.8**Respinto**

LABELLARTE, SCALERA

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

15.9**Respinto**

CORTIANA, ACCIARINI, BETTA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 1, sostituire le parole: «di progetti di innovazione tecnologica» con le seguenti: «di progetti innovativi nel settore informatico,».

15.10**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,» con le seguenti: «con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2003,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.11**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003» con le seguenti: «una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2003».

15.12**Respinto**

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.13**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 13, comma 3».

15.14**Respinto**

BASSANINI, BATTISTI, PETRINI, VITALI, VILLONE, BOCO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato».

Compensazione dei Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

15.15**Respinto**

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «riduzione dell'8 per cento» a: «dello Stato», con le seguenti: «del corrispondente stanziamento del Fondo rotativo per le opere pubbliche, di cui all'articolo 51, comma 2 della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.16**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «iscritti nel bilancio dello Stato».

15.17**Respinto**

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, VILLONE, PETRINI, PIZZINATO, CADDEO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e quota parte» fino alla fine del periodo.

Compensazione dei Gruppi Democratici di Sinistra-I'Ulivo, Margherita-DL-I'Ulivo.**15.18****Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 13, comma 3».

15.19**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 13, comma 3».

15.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, diconcerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

15.21**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.».

15.22**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro per la funzione pubblica e».

15.23**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e il Ministro dell'economia e delle finanze».

15.24**Respinto**

BETTAMIO, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e il Ministro delle attività produttive», al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e il Ministro delle attività produttive»; al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e il Ministro delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.25**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «tecnologie» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-regioni»; al comma 3, dopo le parole: «interno» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

15.26**Respinto**

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

15.27**Respinto**

BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

15.28**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.29**Respinto**

CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.30**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.31**Respinto**

FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

15.32**Respinto**

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

Motivazione: L'elemento serve a garantire un meccanismo di consultazione necessaria, in considerazione della materia trattata.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

15.33**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

15.34**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «con uno o più decreti di natura non regolamentare».

15.35**Respinto**

BEDIN, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.36**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.37**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.38**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.39**Respinto**

LABELLARTE, MARINO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.40**Respinto**

GUBERT, CICCANTI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.41**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo».

15.42**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «individua i progetti da finanziare».

15.43**Respinto**

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «individua i progetti da finanziare», aggiungere le seguenti: «i quali devono prevedere l'utilizzo di software libero o di software a sorgente aperto, ovvero di entrambi, salvo il caso in cui la pubblica amministrazione interessata motivi il ricorso a software proprietario con l'impossibilità accertata di realizzare il progetto presentato tramite equivalenti software liberi o a sorgente aperto».

15.44**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «individua i progetti da finanziare», aggiungere le seguenti: «i quali devono prevedere l'utilizzo di software libero o di software a sorgente aperto, ovvero di entrambi, salvo il caso in cui la pubblica amministrazione interessata motivi il ricorso a software proprietario con l'impossibilità accertata di realizzare il progetto presentato tramite equivalenti software liberi o a sorgente aperto».

15.45**Respinto**

CORTIANA, RIPAMONTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «individua i progetti da finanziare» aggiungere le seguenti: «privilegiando l'utilizzo di software libero o di software a sorgente aperto, ovvero di entrambi».

15.46**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

15.47**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «ove necessario».

15.48**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo alla dizione: «e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate» sopprimere la parola: «interessate».

15.49**Respinto**

PASSIGLI, MORANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È altresì istituito il Fondo per la modernizzazione tecnologica del Paese sotto la responsabilità del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, con una dotazione di 200 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.50**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

15.51**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di genere significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia.».

15.52**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di».

15.53**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni».

15.54**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze».

15.55**Respinto**

VERALDI, SCALERA

Al comma 2, dopo la parola: «inefficienze,» sono aggiunte le seguenti: «consolidando le collaborazioni pubblico-privato,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.56**Respinto**

CURTO, SEMERARO

Al comma 2, dopo la parola: «inefficienze» aggiungere le seguenti: «consolidando le collaborazioni pubblico-privato,».

15.57**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso».

15.58**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche».

15.59**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nelle tecnologie informatiche e telematiche,».

15.60**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «secondo una coordinata e integrata strategia.».

15.61**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «coordinata e».

15.62**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e integrata».

15.63**Respinto**

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, PETRINI, VILLONE, CADDEO

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: «di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

15.64**Respinto**

SCALERA, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, BAIO DOSSI, DETTORI

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.65**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.66**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.67**Respinto**

LABELLARTE, CADDEO

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.68**Respinto**

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.69**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.70**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto a).

15.71**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «privilegiando comunque la sperimentazione e gli interventi a cominciare dalle regioni dell'Obiettivo 1».

15.72**Respinto**

DATO; SCALERA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) nell'ambito della pianificazione e definizione delle aree di intervento e di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, viene definita una graduatoria speciale per i progetti delle amministrazioni comunali della provincia di Campobasso e della stessa provincia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.73**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto b).

15.74**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto c).

15.75**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto d).

15.76**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto e).

15.77**Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA

Al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

«g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti per le isole minori;

h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie».

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro: a) convenzioni con istituti di credito o finanziari; b) contributi di privati interessati a forme di promozione; c) ricorso alla finanza di progetto; d) operazioni di cartolarizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie».

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie».

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali le spese in materia di informatica sono accentrate nella gestione unificata di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, affidata al dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.77

Accolto (testo 2)

FERRARA, LAURO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;

h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.».

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» aggiungere le seguenti: «adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie».

15.78**Respinto**

BATTISTI, BAILO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, SCALERA, BEDIN, DETTORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- b) l'informazione delle banche dati;
- c) l'integrazione dei sistemi informativi;
- d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**15.79****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- b) l'informazione delle banche dati;
- c) l'integrazione dei sistemi informativi;
- d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.80**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un

piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- b) l'informazione delle banche dati;
- c) l'integrazione dei sistemi informativi;
- d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.81

Respinto

LABELLARTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- b) l'informatizzazione delle banche dati;
- c) l'integrazione dei sistemi informativi;
- d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.82

Respinto

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
 - b) l'informatizzazione delle banche dati;
 - c) l'integrazione dei sistemi informativi;
 - d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».
-

15.83**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- b) l'informatizzazione delle banche dati;
- c) l'integrazione dei sistemi informativi;
- d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.84**Respinto**

CICOLANI, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del precedente comma avranno priorità i progetti di innovazione tecnologica finalizzati all'ottenimento del possesso della certificazione di qualità».

15.85**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

15.86**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

15.87**Ritirato (v. testo 2)**

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'externalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**15.87 (testo 2)****Respinto**

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO, LAURO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'externalità dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione».

15.88**Respinto**

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'externalità

delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.89

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

3-bis. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n.26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.90

Respinto

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 7013, concernente i

progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.91**Respinto**

LABELLARTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.92**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni

interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

3-bis. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.93

Respinto

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.94

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «nel quadro di un programma nazionale», aggiungere le seguenti: «di indirizzo tecnologico».

15.95

Respinto

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, PETRINI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «Ministri per l'innovazione e le tecnologie», aggiungere le seguenti: «per la funzione pubblica.».

15.96

Respinto

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI, BEDIN

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.97**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti:
«sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.98**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti:
«sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del
1997».

15.99**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti:
«sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del
1997».

15.100**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti:
«sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del
1997».

15.101**Respinto**

LABELLARTE, MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.102**Respinto**

GUBERT, TAROLLI

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.103**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, PASSIGLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato, anche mediante le disponibilità non utilizzate nel 2001, per la prosecuzione nel corso dell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo con l'Associazione Bancaria Italiana, del programma denominato "PC per gli studenti", diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Resta valido il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 9 marzo 2001, n. 124, che stabilisce le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.104**Respinto**

CAVALLARO, SCALERA

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Alle imprese che collaborano con le pubbliche amministrazioni alla realizzazione dei progetti di innovazione tecnologica di cui ai

commi 1, 2 e 3, è riconosciuto un credito di imposta di 1.500 euro per l'esercizio di imposta relativo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.105

Respinto

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MANIERI, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

15.106

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

15.107

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

15.108

Respinto

MODICA, TESSITORE, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARINI, PAGANO, CORTIANA, CADDEO, BONAVITA, FALOMI

Al comma 4, sostituire le parole: «degli istituti universitari», con le seguenti: «delle università italiane e dei concorsi tra università», e le parole: «gli istituti», con le altre: «le università e i concorsi».

15.109**Respinto**

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI, LAURO

Al comma 4, sostituire le parole: «degli istituti universitari abilitati», con le seguenti: «delle istituzioni universitarie abilitate».

15.110**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto a).

15.111**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto b).

15.112**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto c).

15.113**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto d).

15.114**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto e).

15.115**Respinto**

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARINI, PAGANO, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, FALOMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce il sostegno finanziario al funzionamento, all'innovazione tecnologica, ai collegamenti internazionali della rete telematica della ricerca italiana (GARR-G), ancorché al suo ampliamento per renderla fruibile per le iniziative di formazione a distanza e di interazione tra sistema scolastico e sistema universitario».

15.116**Respinto**

DEL PENNINO, IZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. In via straordinaria e in deroga al disposto di cui agli articoli 47, comma 3, e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per l'anno finanziario 2003, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per cui non è stata data indicazione dal contribuente, non viene assegnata in proporzione alle scelte espresse, ed è destinata invece al Fondo finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, fino al ripristino dei valori previsti dalla legislazione vigente, nonché alla copertura dell'incremento stipendiale del 4,31 per cento già deliberato per il personale universitario sgravando conseguentemente i bilanci delle università, e per le somme rimanenti al Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB)».

15.117**Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA, CADDEO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di qualificare la spesa pubblica per l'attività di ricerca in ambito universitario, i consorzi interuniversitari che possiedono il riconoscimento del Ministero dell'università e della ricerca, dalla entrata in vigore della presente legge:

a) possono partecipare, come soggetti ammissibili, a tutti i bandi pubblici per attività di ricerca a cui partecipano le singole università (PRIN-Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale; legge n. 297 del 1999 - Promozione della ricerca industriale);

b) ricevono, nel quadro della stessa legge n. 297 del 1999, analogo trattamento normativo regolamentare delle università».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**15.118****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. I decreti e i provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali».

15.0.1**Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Progetto p.c. per i giovani)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato

"PC per i giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie, di natura non regolamentare, emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla Pubblica amministrazione.

2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.0.1 (testo 2)

Accolto

FERRARA

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Progetto PC ai giovani)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato «PC ai giovani» nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

15.0.2**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, BATTAGLIA Giovanni, PASSIGLI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. È istituito il programma "carta di credito formativa". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto secondo specifica convenzione di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a euro 5.000 (cinquemila), da effettuare entro il 2008. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.3**Respinto**

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. È istituito il programma "carta di credito formativa". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2003 e 2004. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto secondo specifica convenzione di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2008. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.0.4**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Istituzione del Programma "Lotta al Digital Divide internazionale")*

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2003, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2003 e 2004 denominato "Lotta al Digital Divide internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
- favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
- favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;
- incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;
- creare e valorizzare una industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;
- valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;
- a promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;
- sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un Centro tecnico di sostegno e di un Comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con decreto del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del Centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del Comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il Centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il Centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del

Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del Programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 gennaio 2003 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo, ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 gennaio 2003, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004, denominato "fondo per la lotta al digital divide internazionale" destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.5

Respinto

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Programma "Lotta al Digital Divide internazionale")

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2003, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2003 e 2004 denominato "Lotta al *Digital Divide* internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
- b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
- c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;
- d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;
- e) creare e valorizzare una industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;
- f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;
- g) a promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un Centro tecnico di sostegno e di un Comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con decreto del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del Centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del Comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il Centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il Centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del Programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 gennaio 2003 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo, ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali

interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 gennaio 2003, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004, denominato "fondo per la lotta al *digital divide* internazionale" destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.6

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del *software* libero e del *soft-*

ware a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2003, 2004 e 2005, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.7

Respinto

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2003, 2004 e 2005, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.0.8

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Nuove tecnologie in favore dei disabili)

1. I siti Internet ed i servizi forniti delle pubbliche amministrazioni con mezzi informatici e telematici devono essere accessibili ed utilizzabili anche da portatori di *handicap*.

2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: "e per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie informatiche in favore degli anziani e dei disabili"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.0.9

Respinto

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Pubblicazione delle decisioni sulla rete Internet)

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile sono rese pubbliche mediante deposito in segreteria e contestuale pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

Art. 16.

16.1

Dichiarato inammissibile

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

16.2

Respinto

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, PETRINI, VILLONE, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo DS-l'Ulivo e Margherita DL-l'Ulivo.

16.3

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

16.4

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 1.

16.5

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, secondo modalità e parametri stabiliti d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali».

16.6**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

16.7**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

16.8**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

16.9**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

16.10**Dichiarato inammissibile**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

16.11**Respinto**

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo DL-L'Ulivo.

16.12**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole da: «avvalendosi dei propri», fino alla fine del comma 2 con le seguenti: «facendone richiesta ai legittimi rappresentanti».

16.13**Dichiarato inammissibile**

FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 2.

16.14**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

16.15

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

16.16

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

16.17

Respinto

NANIA, KAPPLER, BALBONI, SEMERARO

Sopprimere il comma 2.

16.18

Respinto

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

16.19

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 4.

16.20**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, sostituire la parola: «sentita» con la seguente. «d'intesa».

16.21**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di migliorare la trasparenza nel rapporto di committenza tra enti e professionisti, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti gli enti pubblici sono tenuti a pubblicizzare, attraverso forme adeguate e semplificate e prioritariamente attraverso l'accesso ad un sito telematico, il conferimento di tutti gli incarichi professionali da parte degli enti addetti.

5-ter. Al fine di favorire le opportunità per i giovani professionisti, gli enti di cui al precedente comma, nel conferimento degli incarichi professionali, non possono assegnare più di due incarichi ad un unico soggetto».

Art. 17.

17.1

Dichiarato inammissibile

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

17.2

Dichiarato inammissibile

LABELLARTE

Sopprimere il comma 1.

17.3

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, VITALI

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.4

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 1.

17.5

Dichiarato inammissibile

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Sopprimere il comma 1.

17.6**Respinto**

BAIO DOSSI, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BEDIN, SCALERA, DETTORI

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

17.7**Respinto**

GUBERT, CICCANTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica» con le seguenti: «Ai fini del decorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica».

17.8**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, terzo comma,».

17.9**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del conseguimento del comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario delle regioni a statuto ordinario computato ai sensi del comma 2-bis, non può essere superiore a quello dell'anno 2001, aumentato del 3,6 per cento. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di cui la comma 4» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 4».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.10**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 56 del 2000, le parole: "a norma del comma 2 entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001», *sono sostituite dalle seguenti:* «a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002».

17.11**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «programmato», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «reale aumentato del 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**17.12****Respinto**

BARELLI, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 10 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «autonome», *aggiungere le seguenti:* «e dagli enti ed aziende regionali.

2-ter. Per il completamento del decentramento amministrativo in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'esenzione da ogni onere relativo ad imposte e tasse prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 si applica anche ai trasferimenti di beni effettuati dalle regioni alle società o fondazioni costituiti dalla medesime».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.14**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.15**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 3, dopo la parola: «ordinario», aggiungere la seguente: «non».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.16**Ritirato (v. testo 3)**

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 3-ter, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

3-ter. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3-bis è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 4, sopprimere le parole «di ciascuna provincia e».

Al comma 9, dopo le parole «A decorrere dall'anno 2005,» inserire le seguenti: «per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,».

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-bis e 4».

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4.» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3 bis e 4».

Al comma 15, sostituire, ove ricorrano, le parole: «15.000 abitanti» con le parole «5.000 abitanti» e al terzo periodo, dopo le parole «a limitare i pagamenti» inserire le parole: «correnti».

17.16 (testo 2)/1

Respinto

GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, CAMBURSANO

All'emendamento 17.16 (testo 2), al capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «migliorato del 7 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/2

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, GIARETTA

All'emendamento 17.16 (testo 2), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «4,7 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/3**Respinto**

RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, GIARETTA

All'emendamento 17.16 (testo 2), al capoverso 3-ter, alla lettera d), sopprimere le parole da: «derivanti» fino a: «amministrative».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/4**Respinto**

CAMBURSANO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI

All'emendamento 17.16 (testo 2), al capoverso 3-ter, alla lettera d), sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/5**Respinto**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, GIARETTA, CAMBURSANO

All'emendamento 17.16 (testo 2), capoverso 3-ter, alla lettera e), dopo le parole: «statali o regionali», aggiungere le seguenti: «nonchè le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/6**Respinto**

CAMBURSANO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI

All'emendamento 17.16 (testo 2), al capoverso 3-ter, alla lettera e), dopo le parole: «statali o regionali», inserire le seguenti: «anche sotto forma di compartecipazione a imposte o tributi».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)**Ritirato (v. testo 3)**

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 3-ter, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

3-ter. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3-bis è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 4, sopprimere le parole «di ciascuna provincia e».

Alla fine del comma 7, inserire il seguente periodo: «Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole da "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse».

Al comma 9, dopo le parole «A decorrere dall'anno 2005,» inserire le seguenti: «per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,».

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-bis e 4».

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4.» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-bis e 4».

Al comma 15, sostituire, ove ricorrano, le parole: «15.000 abitanti» con le parole «5.000 abitanti» e al terzo periodo, dopo le parole «a limitare i pagamenti» inserire le parole: «correnti».

17.16 (testo 3)**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 3-ter, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

3-ter. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3-bis è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 4, sopprimere le parole: «di ciascuna provincia e».

Alla fine del comma 7, inserire il seguente periodo: «Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole da "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse».

Al comma 9, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2005,» inserire le seguenti: «per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,».

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 4» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-bis e 4».

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 4» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-bis, 4, 8 e 9».

Al comma 15, sostituire, ove ricorrono, le parole: «15.000 abitanti» con le parole: «5.000 abitanti» e al terzo periodo, dopo le parole: «a limitare i pagamenti» inserire le parole: «correnti».

17.17**Respinto**

SCALERA, MANCINO, BASTIANONI, CAMBURSANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno da parte del comparto degli Enti locali, gli Enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.18****Respinto**

VILLONE, MORANDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, l'avanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere inferiore a quello dell'anno 2001, ridotto dell'1 per cento. Per i medesimi fini, il disavanzo finanziario degli enti, calcolato secondo gli stessi criteri, non potrà essere superiore a quello del 2001, accresciuto dell'1 per cento. Per entrambe le ipotesi, nel computo del saldo non è tenuto conto, tra le entrate, delle compartecipazioni IRPEF.»

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).**17.19****Respinto**

SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo» e le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» con le seguenti: «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo» indi, sostituire e le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» con le seguenti: «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.21**Respinto**

FERRARA

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo»; al comma 5, sostituire le parole. «disavanzo finanziario» con la seguente: saldo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.22**Respinto**

GABURRO, BERGAMO

Al comma 4, la parola: «disavanzo» è sostituita con le seguenti: «saldo finanziario».

17.23**Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 4, la parola: «disavanzo» con la seguente: «saldo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.24**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 4, sostituire la parola: «disavanzo» con la seguente: «saldo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**17.25****Respinto**

GIARETTA, CAMBURSANO

Al comma 4, sostituire la parola: «disavanzo» con la seguente: «saldo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.26****Respinto**

BEDIN

Al comma 4, sostituire la parola: «disavanzo» con la seguente: «saldo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.27****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.28**Respinto**

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 4, sostituire la parola: «disavanzo» con la seguente: «saldo».

17.29**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentato del 7,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.30**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo».

Al comma 4, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» con le seguenti. «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo».

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«e) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «le spese per interessi passivi», aggiungere le parole: «le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.31**Respinto**

LIGUORI

Al comma 4, le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001», sono sostituite dalle seguenti: «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«e) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

I commi 9 e 10 sono soppressi.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.32**Respinto**

KAPPLER, BALBONI

Al comma 4, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» con le seguenti. «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

17.33**Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, SCALERA, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINI, MARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» con le seguenti. «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.34**Respinto**

MANZIONE, SCALERA

Al comma 4, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» con le seguenti. «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.35**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«e) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria».

Sopprimere i commi 9, 10 e 15.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.36**Respinto**

CREMA, SCALERA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«e) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria».

Sopprimere i commi 9, 10 e 15.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.37

Respinto

GIARETTA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.38

Respinto

CREMA, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.39**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato del 4,7 per cento per le province».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.40**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato del 4,7 per cento per le province».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.41**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato dell'1,4 per cento per i comuni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.42**Respinto**

SCALERA, CAMBURSANO, BASTIANONI, MANCINO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato dell'1,4 per cento per i comuni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.44**Respinto**

VILLONE, MORANDO

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****17.45****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo», indi, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:**«d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****17.46****Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con le seguenti: «saldo finanziario».***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).****17.47****Respinto**

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

*Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con le seguenti: «saldo finanziario».***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

17.48**Respinto**

CADDEO, FORCIERI, VITALI

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.49**Respinto**

GIARETTA, CAMBURSANO

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con le seguenti: «saldo finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.50**Respinto**

GABURRO, BERGAMO, CICCANTI

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con le seguenti: «saldo finanziario».

17.51**Respinto**

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con le seguenti: «saldo finanziario».

17.52**Respinto**

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.53**Respinto**

BEDIN, GIARETTA

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con le seguenti: «saldo finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.54**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

17.55**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, GIOVANELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.56**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

17.57**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.58**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

17.59**Respinto**

BAIO DOSSI, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, BEDIN SCALERA

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

17.60**Respinto**PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI,
ALBERTI CASELLATI, NOCCO*Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonché le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.61**Respinto**

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonché le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 2001».

17.62**Respinto**

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» aggiungere le seguenti: «le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**17.63****Respinto**

VITALI, VIVIANI, BASSO, MASCIONI

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» aggiungere le seguenti: «le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).**17.64****Respinto**

FERRARA

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» aggiungere le seguenti: «le spese per trasferimenti dovuti agli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**17.65****Respinto**

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» aggiungere le seguenti: «le spese per trasferimenti dovuti agli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.66**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» aggiungere le seguenti: «le spese per trasferimenti dovuti agli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.67**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.68**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.69**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.70**Respinto**

SCALERA, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.71**Respinto**

MANCINO, BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.72**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

17.73**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

17.74**Dichiarato inammissibile**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

17.75**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**17.76****Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «calamità naturali», aggiungere le seguenti: «, le spese dei Comuni per i trasferimenti relativi all'esercizio di funzioni e servizi trasferiti alle Unioni di cui all'articolo 32 del Testo Unico, o dalle stesse gestiti in forma convenzionata,».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**17.77****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5 lettera d), sostituire la parola: «amministrative» con le parole: «di qualsiasi natura e di referendum di non locali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**17.78****Respinto**

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «amministrative» con le parole: «di qualsiasi natura e di referendum di non locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.79**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «amministrative» con le parole: «di qualsiasi natura e di referendum di non locali».

17.80**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «amministrative» con le parole: «di qualsiasi natura e di referendum di non locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.81**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, lettera d) sostituire le parole: «amministrative» con le parole: «di qualsiasi natura e di referendum non locali».

17.82**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 5, lettera d) sostituire le parole: «amministrative» con le parole: «di qualsiasi natura e di referendum di non locali».

17.83**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

d-ter) le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.84

Respinto

PIZZINATO, CALVI, CADDEO, VITALI

Al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

«"d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferiti o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.85

Respinto

CREMA, MANCINO, CAMBURSANO

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«e) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferire o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali e regionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.86

Respinto

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 5, aggiungere la lettera:

d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.87**Respinto**

SCALERA, MANZIONE

Al comma 5, aggiungere la lettera:

«d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.88**Respinto**

GIARETTA

Al comma 5, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.89**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonché le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regola valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 488 del 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.90**Respinto**

GIARETTA, CAMBURSANO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti en-

trate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.91

Dichiarato inammissibile

GABURRO, BERGAMO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 2001».

17.92

Respinto

BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.93**Respinto**

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«e) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.94****Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

17.95**Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«e) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

17.96**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese sostenute dagli enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.97**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

17.98**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**17.99****Dichiarato inammissibile**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese finanziarie con risorse provenienti da progetti mirati alla lotta all'evasione dei tributi locali per quanto attiene l'attività propria di liquidazione e accertamento dei medesimi».

17.100**Respinto**

MANCINO, BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese finanziate con risorse provenienti da progetti mirati alla lotta all'evasione dei tributi locali per quanto attiene l'attività propria di liquidazione e accertamento dei medesimi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.101****Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese per i costi del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**17.102****Respinto**

CAMBURSANO, SCALERA, BASTIANONI, MANCINO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese per i costi del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.103**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«d-bis) le spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.104**Respinto**

BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.105**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, DI SIENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.106**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.107**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

17.108**Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

17.109**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

17.111**Respinto**

BOSCETTO

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).****17.112****Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Il comma 7 va così riformulato:

Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 è soppresso.

Al comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 sopprimere da le parole *Per l'anno 2002, qualora l'ente* fino alla fine del comma.

Il comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 viene così modificato:

«sono escluse dall'applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**17.113****Respinto**

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Il comma 7 va così riformulato:

Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 è soppresso.

Al comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 sopprimere da le parole *Per l'anno 2002, qualora l'ente* fino alla fine del comma.

Il comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 viene così modificato:

«sono escluse dall'applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.114

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è soppresso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.115

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sopprimere le parole da: "per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.116

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

"3. Sono escluse dall'applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o de-

legate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.117

Respinto

VIVIANI, MACONI, CADDEO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, dopo le parole: "Sono escluse dall'applicazione" aggiungere le parole: "del comma 1 e ";

b) il comma 5 è soppresso;

c) Al comma 9 sopprimere le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.118

Respinto

BEDIN, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, DETTONI, BAIO DOSSI

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis) Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.119**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis) Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

17.120**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis) Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

17.121**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis) Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.122**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis) Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.123**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 8, sostituire le parole da: «programmato» fino alla fine del comma con le seguenti: «reale aumentato del 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**17.124****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sostituire i commi 8, 9, 10 e 11 con il seguente:

«8. A decorrere dall'anno finanziario 2003 ai comuni e alle province non è fatto più obbligo di rispetto e condivisione del fatto patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**17.125****Respinto**

VILLONE, MORANDO

I commi 8, 9, 10 sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**17.126****Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004, determinato secondo quanto previsto nei prece-

denti commi incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.127

Respinto

CREMA, CAMBURSANO, MANCINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.128

Respinto

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 8 sostituire le parole: «per l'anno 2004» con le parole: «per gli anni 2004 e 2005 sopprimere commi 9 e 10».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.129

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2004» con le seguenti: «per gli anni 2004 e 2005» indi sopprimere i commi 9 e 10».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.130**Respinto**

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO

Al comma 8 sostituire le parole: «per l'anno 2004» con le parole: «per gli anni 2004 e 2005».

Conseguentemente sopprimere i commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.131****Respinto**

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2004» con le seguenti: «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**17.132****Respinto**

VIVIANI, MACONI, CADDEO

Al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2004» con le parole: «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).**17.133****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2004» con le seguenti: «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.134**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, dopo le parole: «disavanzo finanziario» inserire le parole: «di ciascuna regione a statuto ordinario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.135**Respinto**

MANZIONE, SCALERA

Sopprimere i commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.136**Respinto**

GIARETTA

Sopprimere il commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.137**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.138**Respinto**

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Sopprimere i commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.139**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«9. Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

17.140**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.141**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

17.142**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«9. Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**17.143****Respinto**

BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO, DETTORI

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«9. Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.144****Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

*Sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

17.145**Respinto**

BASTIANONI, MANCINO, SCALERA, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

17.146**Respinto**

MACONI, VIVIANI, PIZZINATO, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).**

17.147**Respinto**

CREMA, MANCINO, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

17.148**Dichiarato inammissibile**

GABURRO, BERGAMO

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

17.149**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.150**Respinto**

GIARETTA, CAMBURSANO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.151**Respinto**

BEDIN, CAMBURSANO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.152**Respinto**

GUBERT, CICCANTI

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

17.153**Respinto**

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

17.154**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

17.155**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

17.156**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, FORCIERI

*Al comma 9 sopprimere la lettera b).***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

17.157**Respinto**

BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN

*Al comma 9 sopprimere la lettera b).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

17.158

Respinto

GIARETTA, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.159

Dichiarato inammissibile

GABURRO, BERGAMO

Il comma 10 è soppresso.

17.160

Respinto

BEDIN

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.161

Respinto

ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.162

Respinto

MACONI, PIZZINATO, VIVIANI

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.163**Respinto**

CREMA, MANCINO, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 10.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

17.164**Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 10, dopo le parole: «comma 9», inserire le parole: «di ciascuna regione a statuto ordinario».***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

17.165**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 11.

17.166**Respinto**

BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, SCALERA, BEDIN

*Sopprimere il comma 11.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

17.167**Respinto**

GUBERT

Sopprimere il comma 11.

17.168**Respinto**

LABELLARTE, BATTAFARANO

*Sopprimere il comma 11.***17.169****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 11.***17.170****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Sopprimere il comma 11.***17.171****Respinto**

LABELLARTE, BATTAFARANO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Ance e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.172**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, MARINO, CREMA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.173**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.174

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.175**Respinto**

SCALERA, BATTISTI BEDIN, CAVALLARO, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, DETTORI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.176****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, premettere le seguenti parole: «in attuazione del comma 11-bis» dopo le seguenti: «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato» aggiungere le seguenti: «e dell'Anci e all'Upi».

17.177**Respinto**

KAPPLER, BALBONI

Al comma 11, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «sentite Anci e Upi».

17.178**Respinto**

GUBERT

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.179**Ritirato (v. testo 2)**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.179 (testo 2)**Accolto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata,».

17.180**Accolto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata,».

17.181**Respinto**

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.182**Ritirato (v. testo 2)**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.182 (testo 2)**Accolto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

17.183**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.184**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.185**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.186**Accolto**

FERRARA

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata,».

17.187**Ritirato (v. testo 2)**

CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.187 (testo 2)**Accolto**

CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata,».

17.188**Respinto**

BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, SCALERA

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.189**Accolto**

FORCIERI, MACONI, VIVIANI, CADDEO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

17.190**Accolto**

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

17.191**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I presidenti delle Giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le Regioni interessate informano tempestivamente il governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo ed adottano i provvedimenti conseguenti. Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti Comuni. Le amministrazioni dello Stato che raccolgono dati riguardanti anche i compiti previsti per le province e i Comuni nel punto 2 del comma 11-bis sono tenute a fornire le loro informazioni in osservanza a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».

17.192**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.193**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 12.

17.194**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.195**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.196**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.197

Respinto

SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.198

Respinto

FORCIERI, MACONI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.199

Respinto

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.200

Respinto

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Sopprimere il comma 13.

17.201**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La Conferenza Unificata stabilisce, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, le azioni conseguenti al mancato conseguimento degli obiettivi di cui al comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**17.202****Respinto**

LABELLARTE, BATTAFARANO

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di partecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.203**Respinto**

GUBERT

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di partecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non ri-

spetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.204

Respinto

SCALERA, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.205

Respinto

VITALI, VISERTA COSTANTINI, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello

scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.206

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.207

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'ap-

provazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.208**Respinto**

DATO

Al comma 13, sostituire le parole da: «i predetti enti» a: «obiettivi» con le seguenti parole: «i predetti enti possono procedere ad assunzioni di personale, secondo le modalità previste per quelli che rispettano il vincolo del Patto di stabilità interno e possono ricorrere all'indebitamento per spese d'investimento esclusivamente per la copertura dei debiti fuori bilancio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.209**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «a qualsiasi titolo» sino a «per il periodo di riferimento» e le parole: «gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.210**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 13, sopprimere le parole da: «a qualsiasi titolo» sino a: «per il periodo di riferimento: «e le parole: «Gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.211**Respinto**

BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA, BAIO DOSSI

Al comma 13, eliminare le parole da «a qualsiasi titolo – sino a – per il periodo di riferimento» e le parole: «Gli enti sono, altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.212****Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 13, eliminare le parole da: «a qualsiasi titolo» sino a: «per il periodo di riferimento» e le parole: «gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

17.213**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Al comma 13 eliminare le parole da: «a qualsiasi titolo sino a – per il periodo di riferimento» e le parole: «gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

17.214**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.215**Respinto**

CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA, BAILO DOSSI

Al comma 13, sono soppresse le parole: «e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.216**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 13, sono soppresse le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.217**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 13, sono soppresse le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

17.218**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 13, sopprimere le seguenti parole: «e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.219**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 13, sopprimere le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**17.220****Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Al comma 13 sono soppresse le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

17.221**Respinto**

EUFEMI, GABURRO, MARINO, IZZO

Al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli Istituti comunali per i servizi sociali che gestiscono servizi alla persona con totale gestione autonoma per i servizi assegnati non rientrano nei vincoli del Patto di stabilità comunale e possono assumere in organico il personale necessario alla propria attività avendo come unico vincolo il rispetto del bilancio previsionale approvato».

17.222**Respinto**

VILLONE, MORANDO

Al comma 13, ultimo periodo sostituire le parole: «per ciascun anno successivo» con le seguenti: «per l'anno successivo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.223**Respinto**

BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 13, sopprimere il periodo da: «non possono procedere ad assunzione di personale» fino a: «mancato conseguimento degli obiettivi» con il seguente: «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del Patto.

Nel caso di non rispetto del recupero dello scarto con riduzione di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di partecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti.

Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentare sino al 10 per cento dello scarto finanziario.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.224****Dichiarato inammissibile**

GABURRO, BERGAMO

Al comma 13, terzo periodo, aggiungere dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi» il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni sono abrogati».

17.225**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 13, aggiungere il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.226**Respinto**

GIARETTA, CAMBURSANO

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.227**Respinto**

BEDIN

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.228**Respinto**

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale.

L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censorie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.229**Respinto**

VILLONE, MORANDO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 3448, le parole da: «per l'anno 2002, qualora l'ente» *sino a*: «i medesimi limiti», *sono soppresse*».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**17.231****Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 14, dopo le parole: «ne dà comunicazione» aggiungere le parole: «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» e sopprimere l'ultimo capoverso.

17.232**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 14, dopo le parole: «nè dà comunicazione» aggiungere le parole: «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e della propria associazione nazionale» e sopprimere l'ultimo capoverso.

17.233**Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 14, dopo le parole: «nè dà comunicazione» aggiungere le parole: «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria associazione nazionale» e sopprimere l'ultimo periodo.

17.234**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 14, dopo le parole: «ne dà comunicazione» aggiungere le seguenti» «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» sopprimere l'ultimo capoverso.

17.235**Respinto**

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 14, dopo le parole: «ne dà comunicazione» aggiungere le parole: «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» e sopprimere l'ultimo capoverso.

17.236**Respinto**

CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO, DETTORI, BEDIN

Al comma 14 sostituire le parole: «al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente» con le seguenti: «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.237**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 14, premettere le parole: «in attuazione dle comma 11-bis» dopo le parole: «al Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «all'Anci e all'Upi».

17.238**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*Sopprimere il comma 15.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****17.239****Respinto**

CREMA, MANCINO, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 15.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).****17.240****Respinto**

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN

*Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» sopprimere le parole: «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato», e sostituire con le parole: «all'ente».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).****17.241****Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» sostituire le parole: «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le parole: «all'ente».***17.242****Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» sopprimere le parole: «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Di-

partimento della Ragioneria Generale dello Stato» *sostituire con le parole:* «all'ente».

17.243**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sostituire le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *con le seguenti:* «all'ente».

17.244**Respinto**

LABELLARTE

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *sostituire le seguenti* «all'ente».

17.245**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» *sostituire con la seguente:* «all'ente».

17.246**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15, dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «e dell'Anci e dell'Upi».

17.247**Respinto**

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, DETTORI

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» con la seguente: «precedente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.248**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» con la seguente: «precedente».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.249**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» con la seguente: «precedente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.250**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» con la seguente: «precedente».

17.251**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» con la seguente: «precedente».

17.252**Ritirato (v. testo 2)**

BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**17.252 (testo 2)****Accolto**

BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.253**Ritirato (v. testo 2)**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

17.253 (testo 2)**Accolto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni pre-

viste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.254**Ritirato (v. testo 2)**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

17.254 (testo 2)**Accolto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.255**Ritirato**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

17.255 (testo 2)**Accolto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni

con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.256**Ritirato (v. testo 2)**

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

17.256 (testo 2)**Accolto**

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.257**Accolto**

GUBERT, CICCANTI

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.258

Ritirato (v. testo 2)

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Sopprimere il comma 16.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.258 (testo 2)

Accolto

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Sopprimere il comma 16.

17.268-bis

Accolto

FERRARA, ZORZOLI

Sopprimere il comma 16.

17.259

Accolto

VITALI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 16.

17.260

Respinto

BASSANINI, VILLONE, VITALI, CADDEO

Sopprimere l'ultimo comma.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.261

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Al comma 17, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

partecipano al patto di stabilità secondo le procedure previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

17.262**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.263**Respinto**

GUBERT

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

17.264**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 17, sopprimere le parole da: «In caso di mancato» fino a: «triennio 2003-2005».

17.265**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti» con le seguenti: «i flussi di cassa verso gli enti, relativi alla spesa corrente, ad esclusione della spesa sanitaria».

17.266**Respinto**

TAROLLI

Al comma 17, secondo periodo, le parole: «entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti» sono sostituite con le seguenti: «i flussi di cassa verso gli enti, relativi alla spesa corrente, ad esclusione della spesa sanitaria».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

17.267**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «verso gli enti», inserire le seguenti: «, relativi alla spesa corrente, ad esclusione della spesa sanitaria».

17.268 (v. testo 2)**Ritirato**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.268 (testo 2)**Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo».

17.269**Respinto**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istruzione dei propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite nella gestione dei fondi riguardanti al Feoga-Garanzia è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali, apportare la seguente variazione:

2003: - 22.000;
2004: - 22.000;
2005: - 22.000.

17.270**Respinto**

NANIA, CURTO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti colpiti dagli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise, il non rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se dovuto al ritardato pagamento di imposte, tariffe e tasse concesso per legge, non comporta sanzioni a carico degli stessi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.0.1**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ". Sono in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**17.0.2****Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno da parte del comparto degli enti locali, gli enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**17.x****Dichiarato inammissibile**

GIARETTA

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«.....».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

Art. 18.**18.1****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

18.2**Respinto**

FRANCO Paolo, VANZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine» fino a: «fiscalità» con le seguenti: «Per consentire già dall'anno finanziario 2004 la realizzazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni, così come prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della Costituzione, ed in attesa di definire le modalità di coordinamento fra la fiscalità autonoma delle regioni e la fiscalità statale residuale.».

18.3**Accolto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

18.4 (v. testo 2)**Ritirato**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

18.4 (testo 2)**Accolto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

18.5**Accolto**

FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

18.6**Accolto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d'intesa».

18.7 (v. testo 2)**Ritirato**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita con le seguenti: «d'intesa con».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.7 (testo 2)**Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita con le seguenti: «d'intesa con».

18.8**Respinto**

BETTAMIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle attività produttive ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 con la stessa procedura indicata dal comma 2 del medesimo articolo 6. Il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.9 (v. testo 2)**Ritirato**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 56 del 2000, le parole: "a norma del comma 2 entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.9 (testo 2)**Accolto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 56 del 2000, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2, si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

18.10 (v. testo 2)**Ritirato**

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sostituire le parole: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" con le seguenti: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**18.10 (testo 2)****Accolto**

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sostituire le parole: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" con le seguenti: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

18.11 (v. testo 2)**Ritirato**

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.11 (testo 2)**Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

18.12**Respinto**

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonché di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.13**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonché di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.13-bis (già 17.13)**Respinto**

CREMA, FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonché di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

18.14**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

*Al comma 3, sopprimere il capoverso «art. 6, comma 1».***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).****18.15****Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO

*Al comma 3, sopprimere il capoverso «art. 6, comma 1».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).****18.16****Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.69**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria».

18.17**Respinto**

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al comma 3, all'articolo 6 ivi richiamato, comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.18 (v. testo 2)**Ritirato**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 3, capoverso «art. 6, comma 1», sostituire le parole: «nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria» con le seguenti: «nel settore del trasporto pubblico locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.18 (testo 2)**Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 3, all'articolo 6 ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria» con le seguenti: «nel settore del trasporto pubblico locale».

18.19**Respinto**

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 382 milioni di euro per la quota residua 2002 a copertura del fabbisogno regionale determinato sulla base dell'accordo Governo-regioni dell'8 agosto 2001 ed in attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, articolo 2».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**18.20****Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 382 milioni di euro per la quota residua 2002 a copertura del fabbisogno regionale determinato sulla base dell'accordo Governo-regioni dell'8 agosto 2001 ed in attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, articolo 2».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**18.21****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «nella misura complessiva» fino alla fine del comma con le seguenti. «nella totalità».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

18.22**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, le parole: «342,583 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «388,061 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.23**Respinto**

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 342,583» con le seguenti: «euro 388,061».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.70**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: «alla», aggiungere le seguenti: «definitiva quantificazione e».

18.43-bis (già 17.43)**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per garantire l'invarianza del gettito delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana in virtù dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, si provvede con oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante misure volte a compensare le minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge, nonché quelle derivanti da misure agevolative, mediante crediti d'imposta, già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente. L'ammontare delle predette misure compensative sarà determinato con successivo provvedimento da emanarsi d'intesa con la Regione siciliana, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione».

18.24**Respinto**

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, sostituire le parole: «80 milioni», «23 milioni», «8 milioni», rispettivamente con le seguenti: «160 milioni», «46 milioni», «16 milioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.25**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «L'erogazione del contributo» fino alla fine del comma.

18.26

FERRARA, VIZZINI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione siciliana è attribuita alla medesima la somma attualizzata di euro 794 milioni salvo le diverse risultanze conseguenti ai lavori svolti dal Comitato tecnico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, nonché gli eventuali conguagli correlati alla liquidazione di poste contabili non ancora definite».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.110-bis (già 17.110)**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Nell'ambito della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione Sicilia, in base alle risultanze dei lavori svolti dal Comitato tecnico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 18 ottobre 2001, n. 10, è attribuita alla regione Sicilia la somma di euro 794.000.000 da corrispondere entro il 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

18.27

FERRARA, VIZZINI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione siciliana è attribuita alla medesima la somma determinata in base alle risultanze dei lavori svolti dal Comitato tecnico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, tenuto conto, altresì, degli eventuali conguagli correlati alla liquidazione di poste contabili non ancora definite».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.28

Respinto

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall'anno 2003, un ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, all'articolo 67, al comma 1, nella tabella B, Ministero dell'economia richiamata, ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno della stessa entità.

18.29

Respinto

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge n. 433 del 1991, articolo, comma 1, comma 1-bis, sostituire le parole da: "La regione siciliana" fino a: "privato" con le pa-

role: "Gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi, provvedono ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione di edifici pubblici e privati"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.30

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge n. 448 del 2001, articolo 20, comma 2, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2002» con le seguenti: «al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.31 (v. testo 2)**Ritirato**

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle D'Aosta-Vallé d'Aoste la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria».

18.31 (testo 2)**Accolto**

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle D'Aosta-Vallé d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria».

18.32 (v. testo 2)**Ritirato**

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle D'Aosta la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, ivi compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**18.32 (testo 2)****Assorbito**

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle D'Aosta la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, ivi inclusi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria».

18.33**Respinto**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno.

7-ter. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti

dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.34

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, SCALERA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. È istituito un fondo di dotazione per le regioni pari a 100 milioni di euro finalizzato a realizzare i corsi di formazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.35

Respinto

CAMBER, LAURO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2003. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.36**Respinto**

IL RELATORE

Al comma 13, dopo le parole: «articolo 63,», sostituire le parole: «secondo comma» con le seguenti: «quinto comma».

18.65**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Il comma 14 è abrogato.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.37**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

18.38**Respinto**

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.39**Respinto**

VITALI, MACONI, CADDEO, PIATTI

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.40

Respinto

BASSANINI, VILLONE, VITALI, CADDEO

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.41

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 14.

18.42

Respinto

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.43

Respinto

KAPPLER, BALBOMI

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

18.44**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**18.230-bis (già 17.230)****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 14.

18.45**Respinto**

NANIA

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

18.46**Respinto**

FERRARA

Al comma 14, sostituire le parole: «di cinque e fino ad un massimo di venti», con le seguenti: «di due e fino ad un massimo di otto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**18.47****Respinto**

CHIRILLI, ZORZOLI, COMINCIOLI, RIZZI, GRECO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 20 della legge 166 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla copertura delle spese organizzative, la cui misura sarà stabilita dall'accordo di programma quadro di cui al comma 2».

18.48**Respinto**

FIRRARELLO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 122 del 2001, è autorizzata la spesa di 250.000.000 di euro per la parziale restituzione alle Regioni delle somme anticipate per i finanziamenti di soccorso previsti dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1989, n. 286 e dall'articolo 4 della legge 30 gennaio 1991, n. 31».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.49**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

18.50**Respinto**

TAROLLI

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-bis. Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui al-

l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76)

18.51

Respinto

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-bis. Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 8.200;

2004: - 8.200;

2005: - 8.200.

18.52

Respinto

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 e che si prescrivono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.53**Respinto**

DANIELI Paolo, CURTO

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 e che si prescrivono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogate al 31 dicembre 2003».

18.54**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«15. I proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa, sono trasferite per l'anno 2003 alla regione Friuli-Venezia Giulia.

16. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare la somma di cui al precedente comma a spese d'investimento e d'incentivazione per lo sviluppo dei settori produttivi.

17. All'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Per le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, aventi sede legale al di fuori del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ma che in essa hanno stabilimenti, impianti, filiali, sportelli e unità locali, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti, impianti, filiali, sportelli e unità locali medesimi.

4. L'imposta relativa a detta quota compete alla regione ed è devoluta alla medesima secondo quando determinato dal comma 2 del presente articolo".

18. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 49, comma 3 e 4, dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, l'Alta Commissione di cui al capoverso b) dell'articolo 3 della presente legge, individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che esercitano le attività d'impresa di cui all'articolo 2195 del codice civile, con sede legale fuori dal territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ma che in essa dispongono di sta-

bilimenti, impianti, filiali, sportelli e unità locali, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia».

18.55**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e dell'adeguamento della rete alle normative tecniche sopravvenute, necessari per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia, il termine del periodo transitorio di affidamento diretto di tali servizi, ai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 comma 1, lettera a) così come modificati ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e lettera b), può essere dalle regioni posticipato di due anni nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto sia anche gestore della rete e su di essa siano in corso di esecuzione o finanziati investimenti pubblici per interventi di ammodernamento e messa a norma; nell'affidamento diretto dei servizi ferroviari sono compresi anche quelli automobilistici integrativi affidati allo stesso gestore».

18.56**Respinto**

CUTRUFO, TAROLLI

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«15. Al fine di consentire ai Comitati regionali per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, l'esercizio delle materie individuate nel regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 53/99 e ad essi delegabili dalla stessa Autorità, è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2003. Lo stanziamento va ad incrementare il finanziamento annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla tabella C allegata alla presente legge ed il bilancio triennale 2003-2005».

Conseguentemente, alla tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti nella seguente misura:

2003: - 2.400.000 euro;
2004: - 2.400.000 euro;
2005: - 2.400.000 euro.

18.57**Dichiarato inammissibile**

VIVIANI, PIZZINATO, DE ZULUETA, IOVENE, PILONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale"».

18.58**Respinto**

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, CAMBURSANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In applicazione del comma 17 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e a seguito delle conclusioni del gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha definito l'ammontare delle partite di credito e debito intercorrenti tra lo Stato e la regione siciliana fino all'anno, 2001, è riconosciuto a quest'ultima un'contributo complessivo di 794 milioni di euro, da erogarsi, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2003 e, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.59**Respinto**

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Le Regioni sono autorizzate a ricapitalizzare le proprie Unità locali sociosanitarie ed Aziende ospedaliere mediante conferimento di apporti di capitale anche per periodi pluriennali, che possono essere oggetto di cessione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**18.60****Respinto**

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. La Regione può autorizzare l'indebitamento delle aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre il limite di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, previa motivata ed analitica valutazione della idoneità delle aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**18.61****Respinto**

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al 31 dicembre 2003 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della Salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, accordi di programma con le Regioni nei limiti delle quote del fondo di cui al citato articolo 20, ripartite fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano».

18.62**Respinto**

BRUNALE, CADDEO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Al fine della definizione delle funzioni amministrative tra lo Stato e le Regioni in materia di «miniere e risorse geotermiche», al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole «di minerali solidi» aggiungere «, del sale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.63**Respinto**

MONTAGNINO, MONTALBANO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. A compensazione della perdita di entrate erariali che deriverà alla regione siciliana dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, è corrisposto annualmente alla stessa un contributo pari all'ammontare del minore gettito dell'anno precedente, che verrà determinato con la legge finanziaria.

14-*ter*. Per l'anno 2003, il contributo di cui al comma 5-*bis* è determinato in 200 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.64**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Nell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 62 è abrogato».

18.66**Respinto**

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-bis. In attuazione del decreto legislativo n. 239/96, articolo 1, comma 2, per l'erogazione a favore degli Enti pubblici emittenti del 50 per cento del gettito dell'imposta sostitutiva che grava sugli interessi percepiti dai sottoscrittori delle obbligazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**18.67****Respinto**

VIZZINI, FERRARA, BIANCONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In attuazione del decreto legislativo n. 239/96 articolo 1, comma 2, per l'erogazione a favore degli Enti pubblici emittenti del 50 per cento del gettito dell'imposta sostitutiva che grava sugli interessi percepiti dai sottoscrittori delle obbligazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**18.68****Respinto**

VITALI, CAMBURSANO

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

4-bis. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, possono avere anche durata trentennale.

14-ter. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono autorizzati a rinegoziare fino a 30 anni la scadenza dei mutui già concessi dalla cassa depositi e prestiti alla data del 31 ottobre 2002.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.0.1**Respinto**

VALLONE

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 46 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) per una durata pari a quella minima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione».

18.0.2**Respinto**

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure a favore della Regione Sicilia)

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 134 dopo le parole: "l'anno 2001", sono inserite le seguenti: "e 50 milioni di euro per l'anno 2002";

b) all'articolo 135, comma 6, le parole: "lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002", sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002";

c) all'articolo 137 è aggiunta la seguente lettera: "d-bis) indennizzare le aziende agricole ricadenti nell'ambito dei consorzi irrigui siciliani privati dal servizio di irrigazione in seguito alla straordinaria siccità che ha imposto l'utilizzo per usi potabili delle acque destinate all'agricoltura".»

2. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La

suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10% per ogni successivo fino al 2012.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.0.3

Respinto

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia residenziale)

1. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 62 è sostituito dal seguente:

"62. Per determinare la misura del tasso di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica quanto previsto per i mutui prima casa dal decreto legge 20 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il tasso così determinato è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della stessa legge n. 133, a decorrere dalla semestralità in scadenza all'1° gennaio 2002.

A modifica dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la rinegoziazione non si applica ai mutui agevolati di cui alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 27 maggio 1975, n. 166, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché ai mutui integrativi della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora l'onere a carico dello Stato risulti, per effetto della rideterminazione della nuova rata di ammortamento complessiva, superiore a quello originario. Per tali mutui agevolati l'onere a carico dello Stato si determina calcolando la differenza tra la semestralità derivante dal nuovo tasso di riferimento e la semestralità derivante dal nuovo tasso agevolato.»

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

